

L.C.I.

5. **Il dirigente dell'ufficio giudiziario può negare la concessione del riposo per festività soppresse e concedere la fruizione di giorni sul residuo feriale pregresso, dovendo far sì che i residui feriali dell'anno precedente siano goduti dall'interessato entro il primo semestre dell'anno successivo.**

L'imputazione dei giorni di riposo al residuo feriale dell'anno pregresso ovvero al periodo di riposo per festività soppresse non è, infatti, in dato irrilevante nelle determinazioni del dirigente dell'ufficio, o ancor più, un profilo sottratto alle sue valutazioni, avendo questi il dovere di vigilare sul rispetto del termine del primo semestre dell'anno successivo per il godimento delle ferie da parte dei magistrati addetti all'ufficio e conseguentemente il dovere di favorire l'osservanza dell'indicato termine.

6. **La determinazione delle modalità di godimento del congedo ordinario non goduto durante il periodo feriale spetta al dirigente dell'ufficio giudiziario. La vigilanza generale sul corretto esercizio da parte dei dirigenti del potere organizzativo loro spettante, anche con riguardo alla programmazione delle ferie non godute, compete ai Capi di Corte, ai quali devono essere trasmessi per conoscenza i piani di recupero delle ferie residue.**

I dirigenti degli uffici giudiziari hanno la responsabilità della gestione organizzativa e funzionale dei singoli uffici da loro diretti, di talché rientra nelle loro attribuzioni anche la pianificazione del recupero delle ferie non godute da parte dei magistrati, attività quest'ultima direttamente incidente sull'efficienza dell'attività giudiziaria.

L'anticipazione ovvero la posticipazione frazionata delle ferie deve rimanere eccezionale e deve essere subordinata al rigoroso vaglio da parte del Capo dell'ufficio, in relazione innanzitutto alle esigenze organizzative nel periodo di lavoro ordinario. Di conseguenza, ai dirigenti degli uffici compete necessariamente un'attività di attenta programmazione delle ferie dei magistrati in servizio presso l'ufficio, diretta anche ad assicurare che il recupero del congedo non goduto avvenga nel primo semestre successivo all'anno di riferimento. Si tratta di un obbligo gravante, per l'appunto, sui dirigenti degli uffici giudiziari, ai quali spetta garantire che i magistrati possano tempestivamente usufruire delle ferie, finalizzate – per definizione – a consentire il recupero delle energie psico-fisiche consumate nell'attività professionale. Gli stessi, dunque, devono curare l'elaborazione di eventuali piani di recupero delle ferie non godute, che tengano conto delle esigenze sia dell'amministrazione giudiziaria sia dei magistrati, in maniera tale da scongiurare che la concessione del congedo ordinario in periodi diversi da quello feriale si risolva in un danno per la ragionevole durata dei processi.

Ciò nondimeno ai Capi di Corte, quale esplicazione del più generale potere di vigilanza a loro attribuito dal R. D.Lgs. 511/1946, spetta controllare il corretto esercizio della potestà organizzativa dei singoli dirigenti, controllo che può essere realizzato mediante l'invio agli stessi dei piani di recupero delle ferie residue.

Allegato:

Elenco delle fonti primarie e secondarie:

- 1) Art. 90 R.D. 12/1941;
- 2) Art. 36 D.P.R. 3/1957;
- 3) Legge 23 dicembre 1977 n. 937;
- 4) Art. 15 L. 312/1980;
- 5) Circolare del C.S.M. n. 846 del 18 febbraio 1972;
- 6) Delibera del C.S.M. in data 11 luglio 1979;
- 7) Circolare del C.S.M. n. 2246 del 21 marzo 1981;
- 8) Circolare del C.S.M. n. 5857 del 30 giugno 1981;

<i>Csm</i>	Roma	22/04/2011
	Protocollo	P10588/2011

L.Ci

- 9) delibera del C.S.M. del 23 giugno 1983
- 10) delibera del C.S.M. del 13 settembre 1983;
- 11) delibera del C.S.M. del 4 maggio 1988;
- 12) delibera del C.S.M. del 18 maggio 1989;
- 13) delibera del C.S.M. del 18 settembre 1991;
- 14) delibera del C.S.M. del 13 febbraio 1992;
- 15) Circolare del C.S.M. n. 1457 del 25 gennaio 1997;
- 16) Circolare del Ministro di Grazia e Giustizia inviata ai Capi degli uffici il 9 luglio 1998.
- 17) delibera del C.S.M. del 21 luglio 1999;
- 18) delibera del C.S.M. del 20 dicembre 2001;
- 19) delibera del C.S.M. del 2 aprile 2003;
- 20) delibera del C.S.M. del 19 marzo 2003;
- 21) delibera del C.S.M. del 14 dicembre 2006;
- 22) delibera del C.S.M. del 5 novembre 2008;
- 23) delibera del C.S.M. del 10 giugno 2009;
- 24) delibera del C.S.M. del 22 ottobre 2009;
- 25) delibera del C.S.M. del 27 luglio 2010;
- 26) delibera del C.S.M. del 30 luglio 2010.

Le SS.LL. sono pregate di disporre che quanto sopra sia portato a conoscenza di ciascuno dei magistrati in servizio presso i rispettivi uffici, dandone assicurazione a mezzo fax ai numeri 06/4457175 – 06/4452916 – 06/4453734.

Il Ministro della Giustizia vorrà disporre, altresì, che quanto sopra sia portato a conoscenza di ciascuno dei magistrati collocati fuori del ruolo organico della magistratura, non compresi negli uffici in indirizzo, dandone assicurazione a mezzo fax ai numeri 06/4457175 – 06/4452916 – 06/4453734.

SECRETARIO GENERALE
(Carlo Visconti)

Carlo Visconti



**PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA
CAGLIARI**

Tel. 070/60222223 – fax: 070/60222214

Prot. n°

Cagliari, 29 Aprile 2011

CIRCOLARE N. 22/2011

Allegati: 1

Oggetto: Circolare ricognitiva sulle modalità di godimento delle ferie.

**AI SIGG. PROCURATORI DELLA REPUBBLICA
presso i Tribunali**

**CAGLIARI
ORISTANO
LANUSEI**

**AL SIG. PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
presso il Tribunale per i Minorenni**

CAGLIARI

Trasmetto, per conoscenza e norma, la nota ministeriale - prot. n° 10588
del 22.04.2011 - relativa all'argomento in oggetto.

IL PROCURATORE GENERALE

Ettore Angioni